

PROGETTO DI FUSIONE

Progetto di fusione per incorporazione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile tra le società Assiteca SpA internazionale di brokeraggio assicurativo in forma abbreviata Assiteca S.p.A. (incorporante) e Ing.G.Bassi & C. - S.p.A. (incorporanda)

Il presente progetto di fusione per incorporazione di Ing.G.Bassi & C. - S.p.A. in Assiteca S.p.A. è stato redatto ai sensi degli artt. 2501 *ter* e 2505 del Codice Civile.

L'operazione si pone nel contesto della razionalizzazione della presenza territoriale in Italia di Assiteca, conseguente all'acquisizione della totalità della partecipazione da parte dell'incorporante della società incorporanda, con sede operativa a Sesto Fiorentino.

L'operazione di fusione consegue l'obiettivo di accorciare la catena partecipativa, di rendere più efficienti i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e la vocazione commerciale del Gruppo Assiteca, da sempre caratterizzata dalla centralità del cliente e dai valori di solidità e sicurezza.

La fusione in oggetto non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 2501 bis del codice civile.

Società partecipanti alla fusione

Il presente progetto di fusione riguarda le seguenti società:

Società incorporante

Denominazione: Assiteca SpA internazionale di brokeraggio assicurativo in forma abbreviata Assiteca S.p.A.

Tipo: Società per Azioni

Sede legale: Milano, Via Sigieri 14

Capitale sociale: euro 7.617.193,51.= interamente versato

Registro imprese: iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09743130156

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09743130156

R.E.A.: Milano n. 1313138

Società incorporanda

Denominazione: Ing.G.Bassi & C. - S.p.A.

Tipo: Società per Azioni unipersonale

Sede legale: Sesto Fiorentino, Via Volturmo 10/12 frazione Osmannoro, torre C

Capitale sociale: euro 104.000,00.= interamente versato

Registro imprese: iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 04442590487

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 04442590487

R.E.A.: Firenze n. 452090

Atto costitutivo

Lo statuto della società incorporante, che viene allegato al presente progetto di fusione e che ne costituisce parte integrante (allegato A), non subirà alcuna modificazione derivante dalla fusione.

Modalità della fusione - Applicazione delle semplificazioni

La fusione avrà luogo mediante incorporazione nella società Assiteca S.p.A. della società Ing.G.Bassi & C. - S.p.A.

Poiché la società incorporanda è posseduta interamente dalla società incorporante, in applicazione dell'art. 2505 del Codice Civile l'operazione avrà luogo senza aumento di capitale e non troveranno applicazione, come in seguito precisato, le disposizioni di cui agli artt. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5), né le disposizioni di cui agli artt. 2501-*quinquies* (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (relazione degli esperti) del Codice Civile.

Il socio unico della società incorporanda Ing.G.Bassi & C. - S.p.A., ovvero Assiteca S.p.A., ha rinunciato, ai sensi dell'articolo 2501-quater ultimo comma del codice civile, alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater. In merito alla società Assiteca S.p.A., gli amministratori della stessa sono esentati dalla redazione della situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del codice civile, in virtù della Massima 180 della Commissione società del Consiglio notarile di Milano, secondo cui "L'esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di "incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote" secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal d.lgs. 123/2012, si applica anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso".

Alla luce di quanto sopra e in assenza di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, non viene redatta per nessuna delle due società partecipanti alla fusione la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.

Rapporto di cambio

Essendo la società incorporanda detenuta integralmente dalla società incorporante, non si procederà né alla determinazione del rapporto di cambio né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante finalizzato alla fusione. Il capitale sociale della società incorporanda verrà conseguentemente annullato senza concambio.

Conseguentemente, non sono state predisposte le relazioni di cui agli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del Codice Civile.

Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

A seguito delle considerazioni formulate ai punti precedenti non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante ed il capitale sociale della stessa resterà quello esistente anteriormente alla progettata fusione.

Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate

A seguito delle considerazioni formulate ai punti precedenti non verrà deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio né, conseguentemente, verranno emesse nuove azioni da assegnare alle società partecipanti alla fusione; non risulta pertanto necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate.

Effetti della fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della società incorporante

La fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile; tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita una data successiva.

Le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° gennaio). Si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° luglio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Trattamenti particolari

Non è previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria di soci delle società partecipanti alla fusione.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori


Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Si allega sotto la lettera A lo statuto della società incorporante Assiteca S.p.A.

Milano, 18/3/2022

- Assiteca SpA internazionale di brokeraggio assicurativo

Luciano Lucca (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



- Ing. G. Bassi & C. - S.p.A.

Giulio Bassi (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



ALLEGATO A

STATUTO

DENOMINAZIONE

[1]

E' costituita la società per azioni denominata:

"ASSITECA S.P.A. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo"

denominata in forma abbreviata:

"ASSITECA S.P.A." (la "Società").

OGGETTO

[2]

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente dell'attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.2 Nell'esercizio delle predette attività, la Società può compiere singoli atti e operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di garanzie, purché tali atti ed operazioni non siano in contrasto con l'esercizio dell'attività di intermediazione.

2.3 La Società può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre Società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.

2.4 La Società, inoltre, può costituire società e partecipare anche in posizione di controllo a società operanti nel settore dell'intermediazione assicurativa, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale attività.

2.5 La Società può altresì svolgere, direttamente o indirettamente, anche costituendo o partecipando a società, attività ausiliarie, connesse o strumentali alle precedenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenza assicurativa; comunicazione, addestramento e formazione al personale proprio e di terzi e per conto di terzi; predisposizione ed organizzazione di piani di *risk management* a favore di enti, aziende pubbliche, sanitarie e industriali, e non; gestione amministrativa delle pratiche dei sinistri per conto terzi; realizzazione di studi di mercato.

SEDE

[3]

3.1 La Società ha sede legale in Milano.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere in Italia e all'estero succursali senza rappresentanza stabile, agenzie, rappresentanze e depositi.

DURATA

[4]

La durata della Società è fissata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE

[5]

5.1 Il capitale è di Euro 7.617.193,51 (settemilioneisecentodiciassettemilacento-

tonovantatre virgola cinquantuno) ripartito in numero 42.673.353 (quarantadue-milioneisessantatremilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'assemblea straordinaria del 5 novembre 2019 ha deliberato, fra l'altro, l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie; detto aumento è stato eseguito, pertanto l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni indicati al precedente paragrafo 5.1 già tiene conto di tale esecuzione; la delibera assembleare prevede tuttavia che le azioni di compendio del detto aumento possano variare, in aumento, secondo le modalità meglio risultanti dal verbale della assemblea stessa.

AZIONI

[6]

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*. Il caso di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni è regolato dall'articolo 2352 Codice Civile.

6.2 Le azioni ordinarie sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto.

6.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.4 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritto al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.5 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.6 L'assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2349 del Codice Civile.

6.7 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM, e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti AIM, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.8 Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

[7]

7.1 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, trova applicazione la Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel medesimo Regolamento Emittenti). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi Cambiamento Sostanziale, così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni di negoziazione AIM dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il Cambiamento Sostanziale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul

sito internet della Società.

7.2 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità sopra indicate o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

7.3 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

OPA ENDOSOCIETARIA

[8]

8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti come successivamente modificato.

8.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

8.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

OBBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO

[8-*bis*]

8-*bis*.1 Quale richiamo volontario e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

8-*bis*.2 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

8-*bis*.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione

del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI

[8-ter]

8-ter.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

8-ter.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

AUMENTI DI CAPITALE

[9]

In caso di aumenti del capitale sociale, anche per effetto di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, le nuove azioni saranno riservate in opzione ai soci possessori delle azioni preesistenti, in proporzione al numero delle azioni rispettivamente possedute, con salvezza del disposto dell'articolo 2441, quinto e sesto comma, Codice Civile.

RECESSO

[10]

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

OBBLIGAZIONI

[11]

La Società avrà facoltà di emettere obbligazioni in Italia e all'estero, anche convertibili in azioni.

ASSEMBLEE

[12]

12.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e legalmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 Codice Civile.

12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-

le ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

[13]

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore" e "Il Corriere della Sera".

[14]

14.1 Salvo quanto previsto dall'articolo [21], l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli di seguito indicati.

14.2 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti, fermo restando che l'accordo che possa condurre a tale "*reverse take over*" dovrà essere (i) comunicato senza indugio dalla Società, fornendo le informazioni specificate dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti, e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti; come previsto dall'articolo 15 del Regolamento Emittenti, peraltro, tali cessioni dovranno essere (i) comunicate senza indugio, fornendo le informazioni specificate nel Regolamento Emittenti, e ove queste vengano concluse con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnate dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del *business*, oltre alle informazioni specificate al punto precedente.

14.3 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge, in prima ed in ogni eventuale successiva convocazione, fatto salvo per le delibere relative alle materie indicate di seguito (le "**Materie Rilevanti Assembleari**") che potranno essere adottate solo con il voto favorevole di tanti soci titolari di un numero di azioni rappresentative di almeno il 74% (settantaquattro per cento) del capitale sociale:

- (a) modifiche dello statuto sociale che possano incidere sui diritti amministrativi o patrimoniali dei soci di minoranza, tra le quali le modifiche: (i) delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione disciplinate nell'articolo [20]; (ii) della disciplina prevista per l'approvazione delle Materie Rilevanti Assembleari di cui al presente paragrafo 14.3 da parte dell'assemblea dei soci della Società;

(iii) della disciplina prevista per l'approvazione delle Materie Rilevanti Consiliari di cui al paragrafo 21.6 da parte del Consiglio di Amministrazione; (iv) della disciplina relativa alle modalità di nomina, alle competenze e alle regole di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui al paragrafo 19.7;

(b) qualsiasi aumento di capitale fatta eccezione in ogni caso per gli aumenti che:

(A) soddisfino entrambi i seguenti requisiti: (x) preservino il diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile; e (y) prevedano un prezzo di emissione allineato al *fair market value* della Società.

Resta inteso che, ai fini del presente paragrafo (e, più in generale, del presente Statuto) con l'espressione "*fair market value della Società*" si indica il prezzo in denaro che una terza parte in buona fede pagherebbe – in una transazione perfezionata a valori di mercato – per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società, determinato applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura per la valutazione di società operanti nel medesimo rispettivo settore o in settori di mercato simili, senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza o di alcun premio di maggioranza (nel caso in cui l'acquisto o la sottoscrizione avessero ad oggetto una partecipazione rispettivamente di minoranza o di maggioranza), tenendo conto: (i) della situazione patrimoniale e della redditività storica e prospettica consolidata della Società, e (ii) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie, ivi compresi i prezzi convenuti in relazione a precedenti compravendite di partecipazioni della Società o prezzi di sottoscrizione delle stesse o di compravendite avvenute in uno dei settori in cui la Società e le sue controllate operano;

(B) siano attuati ai sensi degli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile, purché sempre offerti in opzione a tutti i soci;

- (c) riduzioni di capitale, fatta eccezione per le ipotesi di riduzione di capitale a copertura di perdite ai sensi degli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile;
- (d) emissione di obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi o convertibili, nonché approvazione e modifiche di piani di incentivazione;
- (e) scioglimento anticipato o messa in liquidazione volontaria della Società; nomina, sostituzione e conferimento dei poteri dei liquidatori; richiesta di ammissione a procedure concorsuali e/o di risanamento;
- (f) determinazione del compenso complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione;
- (g) operazioni straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni (a esclusione delle società interamente controllate), scorpori, trasformazioni, la costituzione di patrimoni destinati;
- (h) nomina e revoca dell'incarico conferito al soggetto che eserciti la revisione legale dei conti;
- (i) qualsiasi deliberazione relativa o connessa alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato o alla revoca dalla quotazione delle azioni presso l'AIM;
- (j) qualsiasi deliberazione su materie che costituiscono Materie Rilevanti Consiliari che vengano sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci per qual-

siasi ragione (ivi comprese in ragione di disposizioni del presente Statuto).

14.4 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

14.5 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

14.6 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

[15]

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sull'AIM od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

[16]

16.1 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo [13] al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

16.2 L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

[17]

17.1 Ogni socio, che abbia diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

17.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

[18]

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in difetto, da persona eletta dalla assemblea.

18.2 L'assemblea designa il segretario e se lo crede del caso, 2 (due) scrutatori tra i soci.

18.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato

dal Presidente e dal segretario.

18.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dallo stesso.

18.5 Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute anche in tele o videoconferenza, purché gli intervenienti possano essere identificati a cura del Presidente dell'assemblea, si dichiarino informati sugli argomenti in agenda, possano intervenire attivamente ed esercitare il proprio diritto di voto, e vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo [30] del presente Statuto. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

AMMINISTRAZIONE

[19]

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) membri eletti dall'assemblea anche fra persone che non siano soci della Società, per la durata che l'assemblea stessa determinerà di volta in volta all'atto della nomina e, comunque, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali.

19.2 Almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (gli "**Amministratori Indipendenti**").

19.3 Gli amministratori sono comunque rieleggibili.

19.4 In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri un Presidente.

19.6 Fatta eccezione per quanto previsto dal paragrafo 19.7, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 Codice Civile e nel rispetto delle altre disposizioni di legge, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri ovvero a uno o più comitati esecutivi composti dai suoi membri.

19.7 Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto di 4 (quattro) consiglieri dei quali almeno 1 (uno) dovrà essere scelto tra i consiglieri che siano stati nominati mediante il sistema di lista di cui all'articolo 20 e siano stati tratti dalla lista di cui al paragrafo 20.9b) o, in assenza di voto di lista dall'azionista che detiene – al momento della nomina – il secondo maggior numero di azioni della Società, determinandone le attribuzioni (il "**Comitato Esecutivo**").

19.8 Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dovrà ritenersi validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e potrà adottare validamente le proprie delibere con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tra cui deve necessariamente constare, qualora la delibera abbia ad oggetto Materie Rilevanti Consiliari, anche il voto favorevole del componente del Comitato Esecutivo che sia stato prescelto tra i consiglieri nominati mediante il sistema di lista di cui all'articolo 20 e tratto dalla lista di cui al paragrafo 20.9b) o, in assenza di voto di lista dall'azionista che detiene – al momento della nomina – il secondo maggior numero di azioni della Società.

[20]

20.1 A partire dalla cessazione del Consiglio di Amministrazione nominato dalla assemblea dei soci della Società tenutasi in data 5 novembre 2019, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati,

secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 18% (diciotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

20.2 Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF. Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti secondo le modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti, come di volta in volta modificato. Si applica la procedura di volta in volta indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

20.3 I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

20.4 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione.

20.5 Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

20.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

20.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

20.8 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

20.9 Risulteranno eletti:

- a) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, di cui almeno un Amministratore Indipendente, meno 3 (tre); e
- b) i primi 3 (tre) candidati, di cui almeno un Amministratore Indipendente, tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato.

20.10 Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato il consigliere tratto dalla lista di maggioranza di cui al precedente paragrafo 20.9a).

20.11 In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

20.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in

subordine, dal maggior numero di soci.

20.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che non ha raggiunto il numero minimo di Amministratori Indipendenti in conformità al precedente paragrafo 20.9, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-*quinquies* del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

20.14 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

20.15 Qualora per qualsiasi ragione la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

20.16 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

[21]

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un amministratore o da un sindaco effettivo.

21.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante avviso scritto contenente l'elenco delle materie da trattare, da spediti a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in caso di comprovata urgenza mediante telegramma o trasmissione facsimile almeno 3 (tre) giorni prima della riunione (successivamente confermato per lettera).

21.3 Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

21.4 Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

21.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza degli amministratori in carica in numero tale che rappresenti la maggioranza dei membri del Consiglio.

21.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti, fatto salvo per le delibere relative alle materie indicate di seguito (le "**Materie Rilevanti Consiliari**") che, ferme le maggioranze costitutive e deliberative di legge, potranno essere adottate solo con il voto favorevole di almeno 2

(due) dei consiglieri che siano stati nominati mediante il sistema di lista di cui all'articolo 20 e siano stati tratti dalla lista di cui al paragrafo 20.9b) o, in assenza di nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il predetto voto di lista, potranno essere adottate solo con il voto favorevole di almeno 12 (dodici) consiglieri su 13 (tredici):

- (a) acquisizioni e qualunque atto dispositivo (tramite vendita, conferimento, cessione, affitto, usufrutto, costituzione di vincoli o altro) di aziende o di rami d'azienda e di partecipazioni in altre società non previste nel *business plan* o nel *budget*, o che non rientrino nei parametri di *enterprise value* e/o dell'investimento e redditività definiti nel *business plan* ove l'*enterprise value* della società, dell'azienda e/o del ramo d'azienda oggetto di acquisizione sia superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- (b) operazioni di investimento (in qualsiasi forma) in - e disinvestimento di - immobilizzazioni, una volta superato per almeno il 25% (venticinque per cento) l'importo indicato nel *budget* o nel *business plan* di volta in volta approvati in relazione agli investimenti annuali;
- (c) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine che non sia previsto nel *budget* o nel *business plan* di volta in volta approvati, per un importo, per ciascun esercizio, complessivamente superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
- (d) operazioni con parti correlate (per tali intendendosi ogni parte correlata alla Società nel senso attribuito a tale espressione ai sensi del regolamento di Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato);
- (e) approvazione di piani di incentivazione in favore di figure chiave della Società e delle società controllate da quest'ultima;
- (f) la determinazione e/o la modifica dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche;
- (g) qualsiasi deliberazione relativa o connessa alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato o alla revoca dalla quotazione delle azioni presso l'AIM;
- (h) ogni proposta all'assemblea di deliberare in merito a qualsiasi delle Materie Rilevanti Assembleari;
- (i) autorizzazione e istruzioni di voto per la rappresentanza nelle assemblee delle società controllate dalla Società che abbiano ad oggetto le Materie Rilevanti Assembleari.

21.7 Le riunioni consiliari possono essere tenute anche in tele o videoconferenza, con le modalità di cui al paragrafo 18.5 del presente Statuto e alle condizioni di cui all'articolo [30] del presente Statuto.

[22]

22.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo [14] del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun consigliere delegato, ha facoltà di nominare procuratori "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito naturalmente dei propri poteri.

22.3 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, nonché ad un equo compenso fissato dall'assemblea con riferimento alle normali condizioni di mercato. Agli amministratori con specifiche funzioni può essere accordato, a norma dell'articolo 2389, secondo comma, Codice Civile, un compenso derivante, in tutto o in parte, dall'andamento della Società.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

[23]

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun consigliere delegato, ove nominato, in via disgiunta.

COLLEGIO SINDACALE

[24]

24.1 La Società è controllata da un Collegio Sindacale di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea.

24.2 Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.3 A partire dalla cessazione del Collegio Sindacale nominato dalla assemblea dei soci della Società tenutasi in data 5 novembre 2019, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

24.4 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 18% (diciotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

24.5 I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, possono concorrere a presentare e votare una sola lista.

24.6 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

24.7 Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

24.8 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.9 Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione.

24.10 Unitamente alle liste sono depositati i *curricula vitae* professionali di cia-

scun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

24.11 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

24.12 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

24.13 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi ed un supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

24.14 In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.

24.15 Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di maggioranza.

24.16 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di professionalità e onorabilità ex articolo 148, comma 4, TUF, il sindaco decade dalla carica.

24.17 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

24.18 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

24.19 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

CONTROLLO CONTABILE

[25]

25.1 Salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione, in difetto di diversa delibera assembleare il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2409-*bis* e seguenti Codice Civile.

25.2 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- (a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno di novanta giorni, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

25.3 L'assemblea, all'atto della nomina del revisore contabile o della società incaricata del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che non può eccedere 3 (tre) esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

25.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti di cui all'articolo 2409-*quinquies* Codice Civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

BILANCI ED UTILI

[26]

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota informativa a norma di legge previo inventario delle attività e passività sociali, correlando il tutto della loro relazione sull'andamento della gestione.

26.3 Il bilancio viene comunicato dagli amministratori, insieme con la loro relazione ed i documenti giustificativi, al Collegio Sindacale ed ai revisori, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberarne. Il bilancio rimane depositato in copia presso la sede sociale insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei revisori durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e sino a che venga approvato.

26.4 Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

[27]

Il bilancio della Società è soggetto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

[28]

28.1 L'assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva legale della quota minima richiesta dalla legge, in eguale misura fra tutte le azioni.

28.2 Il pagamento dei dividendi viene effettuato con le modalità stabilite dall'assemblea dei soci entro e non oltre 2 (due) mesi dalla delibera di approvazione del bilancio, dopodiché decorreranno a favore degli azionisti interessi annuali pari al *prime rate* maggiorato di 2 (due) punti sull'importo dei dividendi do-

vuti.

28.3 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

28.4 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

[29]

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO-CONFERENZA

[30]

Le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o video-conferenza tramite idonei strumenti di collegamento, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:

- (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DISPOSIZIONE GENERALE

[31]

Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.